

Trib. Milano, sez. VIII, ordinanza 13 giugno 2012 (Giudice Marianna Galioto)

CONVENUTO CD. FITTIZIO AL SOLO FINE DI ELUDERE LE NORME SULLA COMPETENZA – ABUSO DELLO STRUMENTO PROCESSUALE – SUSSISTE – CONDANNA EX ART. 96 COMMA III C.P.C. – SANZIONE RISARCITORIA.

Non è consentita la deroga alla competenza territoriale determinata dal cumulo di cause connesse, proposte contro più persone e radicate presso il giudice del foro generale di uno dei convenuti, allorché l'evocazione in giudizio di uno di essi appaia "prima facie" artificiosa e preordinata allo spostamento della competenza. Viene in questi casi integrata una forma di abuso dello spostamento della giurisdizione o della competenza che impone l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 96 cpc, nella misura determinata in ragione del valore della domanda e del numero di udienze in cui si è articolato il giudizio.

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO

L'eccezione di difetto di competenza giurisdizionale è fondata.

Parte attrice ha domandato la declaratoria di inefficacia di svariate dichiarazioni di assunzione di responsabilità, dichiarazioni di garanzia, della promessa di debito 8.7.2008, oltre all'accertamento dell'inesistenza dell'obbligo di tollerare l'esecuzione forzata del fondo situato a Lipsia, ..., e dell'inefficacia della cessione dei diritti derivanti dal rimborso d'imposta nei confronti dell'I... di ... di Amburgo a favore di N.

La Banca convenuta ha eccepito la carenza di giurisdizione del giudice italiano posto che:

- tutte le parti hanno domicilio o residenza in Germania
- i negozi giuridici oggetto delle domande attoree sono stati stipulati in Germania ed in quella nazione debbono essere eseguiti
- gli immobili di proprietà dell'attore gravati da garanzie a favore della N.. sono ubicati in Germania
- tutti i progetti edilizi finanziati da N... sono collocati in Germania
- i rapporti giuridici inerenti sono assoggettati alla legge tedesca.

Ebbene, il Tribunale ritiene che tale eccezione

sia fondata almeno sotto il profilo della competenza esclusiva relativa ai diritti reali immobiliari. Ed infatti, le garanzie ipotecarie in relazione alle quali l'attore ha invocato la declaratoria d'inefficacia concernono immobili ubicati in Germania, ed in tale ipotesi l'art. 22, primo comma, n. 1) del Regolamento CE prescrive la competenza esclusiva del Giudice dello Stato membro in cui l'immobile è situato. Con riferimento alle residue domande va rilevato che le parti sono tutte residenti in Germania, ad eccezione di P ... srl.

Non può tuttavia essere utilmente invocato dall'attore il principio di connessione derivante dal fatto che è stata convenuta in giudizio una società italiana (P srl), posto che nei confronti della predetta convenuta non è stata formulata alcuna domanda, né appare ravvisabile alcun interesse giuridicamente rilevante all'estensione del contraddittorio nei suoi confronti secondo il profilo di cui all'art. 6, n. 1) del Regolamento CE. All'udienza in data 8 novembre 2011 la parte attrice ha infatti solo genericamente prospettato di avere intenzione di diventare socio della ricordata società e di avere intenzione di dare contezza della sua solvibilità, così prospettando un interesse di mero fatto peraltro non direttamente collegato con le domande proposte in giudizio, e dunque implicitamente dimostrando di non avere ragioni idonee a giustificare la chiamata in causa della convenuta di nazionalità italiana. Ed infatti, non essendo stata proposta alcuna domanda, non ricorre il profilo di stretta connessione ai sensi del ricordato art. 6, n. 1).

L'art. 25 del ricordato Regolamento CE impone dunque che "il giudice di uno Stato membro, investito a titolo principale di una controversia per la quale l'art. 22 stabilisce la competenza esclusiva di un giudice di un altro Stato membro, dichiara d'ufficio la propria incompetenza".

Va pertanto emessa la declaratoria di incompetenza, anche d'ufficio, ai sensi della norma ora citata.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

Le ragioni di accoglimento dell'eccezione pregiudiziale rendono evidente l'esistenza della colpa grave che legittima la sanzione risarcitoria ex art. 96, terzo comma, cpc. La giurisprudenza ha spiegato che non è consentita la de-

roga alla competenza territoriale determinata dal cumulo di cause connesse, proposte contro più persone e radicate presso il giudice del foro generale di uno dei convenuti, allorché l'evocazione in giudizio di uno di essi appaia "prima facie" artificiosa e preordinata allo spostamento della competenza. Ed infatti, P srl è soggetto non coinvolto nella controversia tra le parti, ed è stato artificialmente evocato in giudizio dall'attore proprio al fine di spostare la competenza del giudice (Cass. n. 11314 del 2010). È stata così integrata una forma di abuso dello spostamento della giurisdizione – o della competenza se si vuole mutuare la terminologia del menzionato Regolamento CE – che impone l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 96 cpc, nella misura di € 7.000,00, così determinata in ragione del valore della domanda e del numero di udienze in cui si è articolato il giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

1. dichiara il difetto di competenza dell'autorità giudiziaria italiana ai sensi degli artt. 22, primo comma, n. 1) e 25 del Regolamento CE n. 44 del 2001;
2. condanna la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta costituita le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 7.000,00, di cui € 6.500,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50 % per spese generali;
3. condanna altresì la parte attrice al pagamento, in favore della parte convenuta costituita, della somma di € 7.000,00 ai sensi dell'art. 96, terzo comma, cpc.

Milano, 13 dicembre 2011.

Il Giudice

- MARIANNA GALIOTO -

*